

DELIBERA N. 177/19/CIR

ESITI DEL MONITORAGGIO SULLA ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLA SOCIETÀ COLT TECHNOLOGY SERVICES S.P.A., AI SENSI DELLA LEGGE N. 248/06, DI CUI ALLA DELIBERA N. 132/18/CIR E ARCHIVIAZIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI NN. 3/17/DRS E 2/18/DRS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 27 novembre 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*” così come modificato, da ultimo, dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO l’articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “*Integrazione dei poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015, ed il relativo Allegato A, recante “*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la direttiva n. 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante “*Modifica della direttiva n. 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva n. 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva n. 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva n. 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*” e, in particolare, l’art. 21;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del consumo*” ed, in particolare, l’art. 64, come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 recante “*Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE*”, che prevede all’art. 64 (Comunicazione telefonica), comma 1, che “*Qualora il professionista utilizza una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non è tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista, fermo restando il diritto dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di applicare una tariffa per dette telefonate*”;

VISTA la delibera n. 55/14/CIR, del 7 maggio 2014, recante «*Integrazione al Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa*» di cui alla delibera n. 52/12/CIR – *definizione di comunicazione telefonica a tariffa di base*», con cui sono state introdotte nel Piano di numerazione le norme che consentono l’effettiva attuazione del predetto decreto legislativo n. 21/2014 e, in particolare, l’art. 3 e l’art. 1, comma 1, *lett. s*);

VISTA la delibera n. 527/16/CONS, del 10 novembre 2016, recante «*Modifiche ed integrazioni del Piano di numerazione nel settore delle comunicazioni e disciplina attuativa di cui alla delibera n. 8/15/CIR e successive modificazioni, in relazione ai servizi “mobile ticketing”*»;

VISTO l’atto di contestazione ed il verbale di accertamento n. 3/17/DRS, del 15 settembre 2017, con cui è stata contestata alla società Colt Technology Services S.p.A. (nel seguito Colt) la violazione degli obblighi previsti dall’art. 3, comma 3, in combinato disposto con l’art. 1, comma 1, *lett. s*) del Piano di numerazione di cui alla delibera n. 8/15/CIR, così come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 527/16/CONS, che attua il disposto dell’art. 64 del d.lgs. n. 206/2005, per aver ceduto in uso le numerazioni 199 e 848 in associazione a servizi per i quali, risulta, invece, obbligatoria l’utilizzazione di una numerazione a tariffa base;

VISTO l’atto di contestazione ed il verbale di accertamento n. 2/18/DRS, del 16 gennaio 2018, e riunione con il procedimento sanzionatorio n. 3/17/DRS, con cui è stata contestata alla società Colt analogo violazione delle norme del Piano di numerazione in relazione alla numerazione [*omissis*];

VISTA la delibera n. 132/18/CIR, con la quale l’Autorità, ai sensi dell’art. 17, comma 6, del Regolamento, ha approvato e resi obbligatori gli impegni definitivi presentati da Colt e ha sospeso i relativi procedimenti sanzionatori;

VISTI, in particolare, gli impegni di Colt, nel seguito richiamati:

Impegno 1: redazione di condizioni specifiche di contratto per la fornitura di servizi voce tramite numerazione geografica e non geografica.

Impegno 2: riguarda i nuovi clienti o le nuove numerazioni richieste, a far data dall'approvazione degli impegni, da clienti già attivi (*Sottoscrizione, da parte di qualsiasi cliente Colt e per qualsiasi numerazione 848, 199 e 178, del modello di Dichiarazione recante l'obbligo di non utilizzare la numerazione in questione per offrire al pubblico un servizio di assistenza post-vendita. Tale dichiarazione sarà inserita nella documentazione contrattuale. La sottoscrizione della Dichiarazione sarà richiesta per qualsiasi nuovo cliente Colt e per qualsiasi nuova numerazione Colt richiesta da un cliente Colt già esistente*).

Impegno 3: riguarda i clienti Colt già attivi e le numerazioni già in uso al momento dell'approvazione di questi impegni (*Raccolta della dichiarazione di cui all'impegno 2 per tutti i clienti Colt già attivi su numerazioni 848, 199 e 178, secondo la seguente procedura: invio della comunicazione di Colt con richiesta di sottoscrizione del modulo di Dichiarazione; in caso di mancata risposta, secondo invio al cliente; in aggiunta sono previste altre forme di comunicazione con i clienti gestite dal team di vendita Colt; report trimestrale inviato all'Autorità circa l'esito delle comunicazioni ed indicazione dei clienti che non hanno sottoscritto e/o inviato la dichiarazione*).

Per quei clienti da cui Colt non ha ricevuto la *Dichiarazione* firmata:

- a) invio di una diffida ad adempiere e, in caso di mancato adempimento, sospensione temporanea e/o definitiva della numerazione, oppure;
- b) *monitoraggio attivo* sulle numerazioni di cui sopra al fine di chiarire la natura del servizio fornito dal cliente in conformità alla regolamentazione vigente. In caso di esito positivo del monitoraggio, non verrà svolta nessuna azione. In caso di esito negativo del monitoraggio, ossia rilevata la non conformità dell'uso alla regolamentazione vigente, è previsto l'invio di una nuova diffida e, in caso di mancato adempimento, la sospensione temporanea e/o definitiva della numerazione.

Un **secondo report**, con scadenze temporali da concordarsi con l'Autorità in sede di esecuzione degli impegni, conterrà l'esito del monitoraggio su quei soggetti che non hanno sottoscritto la dichiarazione di cui sopra.

Impegno 4: istituzione di una Unità di monitoraggio (nel seguito, UDM), composta da due membri della struttura organizzativa di Colt, con funzioni di indipendenza e imparzialità nella verifica della implementazione degli impegni. L'UDM si impegna a comunicare i due report sopra indicati all'Autorità.

Impegno 5: realizzazione di un servizio di *alert* regolamentare, con la funzione di informare i clienti in merito al rispetto della normativa per numerazioni italiane 848, 178 e 199, sul portale Colt o mediante invio ai clienti con *e-mail*.

CONSIDERATO quanto segue.

Dopo l'approvazione della delibera n. 132/18/CIR, la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche ha nominato, con determina n. 15/18/DRS, i componenti del gruppo di lavoro (nel seguito, GDL) composto da un coordinatore e due componenti dell'Autorità, finalizzato alle attività di monitoraggio di cui alla delibera di approvazione degli impegni n. 132/18/CIR.

Le attività di verifica in merito alla corretta implementazione degli impegni si sono svolte nell'arco di circa 1 anno (2018-2019) e si sono sviluppate secondo varie direttrici:

- **riunioni periodiche dell'UDM:** in data 14 dicembre 2018, 15 marzo 2019 e 31 maggio 2019 si sono svolte, presso la sede dell'Autorità di Napoli, le riunioni dell'UDM. Per ragioni di efficienza si è deciso che tali riunioni fossero svolte alla presenza dei componenti del GDL, atteso che sono comunque funzionali all'effettuazione delle verifiche in merito al rispetto degli impegni assunti dalla società.
- **richieste di informazioni da parte del GDL all'UDM:** nel corso delle suddette riunioni, il GDL ha provveduto a formulare all'UDM specifiche richieste di documentazione, che hanno coperto l'intero arco temporale del monitoraggio. Le risposte dell'UDM sono state fornite con le seguenti note: prot. Agcom n. 0239602 del 21 dicembre 2018; prot. Agcom n. 0043306 del 1° febbraio 2019; prot. Agcom n. 0187177 del 2 maggio 2019; prot. Agcom n. 0368428 del 2 settembre 2019.
- **attività di verifica del GDL:** il GDL, oltre alle attività poste in essere nel corso delle riunioni con l'UDM di cui sopra, ha svolto le conseguenti verifiche di competenza sugli elementi di informazione allegati dall'UDM. Quanto alla tempistica, il GDL si è riservato di terminare l'attività di monitoraggio una volta verificato il corretto adempimento degli impegni.

Si riportano, di seguito, gli esiti delle verifiche sull'attuazione degli impegni da parte del GDL.

Impegno 1

Come noto, il primo impegno prevede la redazione di condizioni specifiche di contratto per la fornitura di servizi telefonici tramite numerazione geografica e non geografica.

A tale riguardo, nel corso della prima riunione, l'UDM ha dichiarato che *“le condizioni specifiche di contratto sono state implementate in via definitiva, coerentemente con quelle assunte in sede di impegni e pubblicate sul sito internet della società”*.

Con successiva comunicazione del 21 dicembre 2018, l'UDM ha specificato di aver implementato l'impegno in questione attraverso la pubblicazione, a partire dal 28 aprile 2018, delle nuove condizioni contrattuali su una pagina dedicata del proprio sito *internet* (all'indirizzo [omissis]).

Nel corso della seconda riunione, il GDL ha rilevato, alla luce della verifica della documentazione inviata, l'assenza, nelle condizioni specifiche di contratto, di un referimento puntuale al divieto di utilizzare le numerazioni **848, 199 e 178** (cedute in uso da Colt) per l'offerta al pubblico di servizi di assistenza post-vendita, di cui all'art. 64 del d. lgs. n. 206/2005. Ai fini della trasparenza e della piena ottemperanza alle disposizioni di cui agli impegni in parola, il GDL ha chiesto quindi di integrare le condizioni specifiche di contratto nel senso indicato.

Con comunicazione del 2 maggio 2019, nel fornire una copia delle condizioni specifiche di contratto che Colt utilizza con nuovi clienti, l'UDM ha dichiarato che Colt ha aggiunto

una nuova clausola 3.4. che include un riferimento puntuale al divieto di utilizzare le numerazioni 848, 199 e 178 (cedute in uso da Colt) per l'offerta al pubblico di servizi di assistenza post-vendita, di cui all'art. 64 del d. lgs. n. 206/2005.

In data 24 ottobre 2019, in sede di chiusura del monitoraggio, il coordinatore del GDL ha effettuato una verifica presso il citato indirizzo “[omissis]” e, in quella sede, ha appurato che le condizioni specifiche di contratto ivi pubblicate non contemplavano la clausola 3.4 cit. Pertanto, il coordinatore del GDL ha chiesto, per le vie brevi, spiegazioni a Colt.

In data 25 ottobre 2019, per le vie brevi, Colt ha chiarito che l'assenza della clausola 3.4 era conseguenza di un mero errore tecnico, dovuto al fatto che nella pagina era rimasto il collegamento ipertestuale alle condizioni contrattuali non aggiornate. Colt ha quindi fornito il nuovo indirizzo *web* con le condizioni contrattuali aggiornate [omissis] ed ha precisato che il vecchio *link* era stato rimosso.

Alla luce di quanto sopra, le informazioni e la documentazione istruttoria acquisita in fase di monitoraggio hanno confermato l'effettiva implementazione da parte di Colt dell'Impegno 1, consistente nell'adozione e nella pubblicazione, all'indirizzo [omissis], delle condizioni specifiche di contratto soddisfacenti ai requisiti minimi richiesti dall'Autorità avuto riguardo al divieto di utilizzo di numeri a pagamento per servizi che, ai sensi della vigente normativa, prevedono la tariffa base (servizi di assistenza post vendita).

Impegno 2

Il secondo impegno consiste nell'implementazione della nuova modalità operativa volta **a chiedere ai nuovi clienti su numerazione 848, 199 e 178** (“*quelli che non utilizzano ancora numerazioni Colt*”) la sottoscrizione del contratto, di cui all'impegno 1, **unitamente alla sottoscrizione del modello di Dichiarazione**, allegato agli impegni, recante l'obbligo di non utilizzare la numerazione in questione per offrire al pubblico un servizio di *assistenza post vendita*; tale modalità operativa si applica anche in caso di richiesta di nuove numerazioni da parte di *vecchi clienti* (“*quelli che già utilizzano numerazioni Colt*”).

Nel corso della prima riunione l'UDM ha dichiarato, ai componenti del GDL, che Colt ha proceduto all'implementazione di tale nuova modalità operativa.

Nel corso della seconda riunione, l'UDM ha specificato che tale nuova modalità operativa è stata implementata a partire dal 28 aprile 2018 e, nel corso della terza riunione, l'UDM ha specificato che, nel periodo aprile 2018-aprile 2019, sono stati acquisiti [omissis] nuovi clienti, i quali hanno regolarmente allegato, per tutte le numerazioni, i moduli recanti il divieto di assistenza post-vendita.

Sotto un profilo documentale, il GDL ha formulato all'UDM singole richieste di informazioni e documentazione. In particolare:

- ***con comunicazione del 21 dicembre 2018***, l'UDM specificava che [omissis] cliente aveva ordinato nuove numerazioni 848 o 199 e che [omissis] cliente Colt aveva ordinato nuove numerazioni 848, sottoscrivendo il relativo modulo (allegato agli atti del procedimento nel mese di maggio 2019);

- **con comunicazione del 2 maggio 2019**, l'UDM dichiarava che [omissis] clienti avevano ordinato nuove numerazioni 848/199, allegando i relativi moduli sottoscritti;
- **con comunicazione del 2 settembre 2019**, l'UDM specificava [omissis] di nuove attivazioni su tutte le numerazioni.

Alla luce di quanto sopra, le informazioni e la documentazione istruttoria acquisita in fase di monitoraggio, per il periodo aprile 2018-agosto 2019, confermano l'effettiva implementazione da parte di Colt della nuova modalità operativa volta ad acquisire, unitamente alla sottoscrizione del contratto, la sottoscrizione del "modello di Dichiarazione" suddetto.

Impegno 3

Il terzo impegno concerne l'obbligo per Colt di raccolta della *Dichiarazione* di cui all'impegno 2 per tutti i clienti già attivi su numerazioni 848, 199 e 178, secondo la seguente procedura: invio della **prima** comunicazione di Colt con richiesta di sottoscrizione del modulo di *Dichiarazione*; in caso di mancata risposta, **secondo** invio al cliente; in aggiunta sono previste altre forme di comunicazione con i clienti gestite dal *team* di vendita Colt; **report** trimestrale inviato all'Autorità circa l'esito delle comunicazioni e indicazione dei clienti che non hanno sottoscritto e/o inviato la dichiarazione.

Per quei clienti da cui Colt non ha ricevuto la *Dichiarazione* firmata:

- a) invio di una diffida ad adempiere e, in caso di mancato adempimento, sospensione temporanea e/o definitiva della numerazione, oppure;
- b) *monitoraggio attivo* sulle numerazioni di cui sopra al fine di chiarire la natura del servizio fornito dal cliente in conformità alla regolamentazione vigente. In caso di esito positivo del monitoraggio, non viene svolta nessuna azione. In caso di esito negativo del monitoraggio, ossia rilevata la non conformità dell'uso alla regolamentazione vigente, è previsto l'invio di una nuova diffida e, in caso di mancato adempimento, Colt procede alla sospensione temporanea e/o definitiva della numerazione.

Nel corso della prima riunione, l'UDM si è offerta di comunicare un elenco completo ed esaustivo dei **vecchi clienti** Colt per dare avvio alle attività connesse con l'implementazione dell'impegno.

Con comunicazione del 1° febbraio 2019, nonché nel corso della seconda riunione, l'UDM ha confermato che tutti i "vecchi" clienti Colt con numerazione 848, 199 e 178 hanno inviato la *Dichiarazione* sottoscritta o vi è stata una cessazione del servizio, pertanto non è stato necessario procedere ad alcuna ulteriore diffida o avviare alcuna fase di monitoraggio (cd. misure alternative di cui ai punti a) e b) sopra riportati).

Alla luce di quanto sopra, l'UDM ha allegato agli atti del procedimento una tabella sintetica da cui emerge che, sul totale dei clienti di Colt, alcuni di essi hanno inviato la Dichiarazione mentre altri clienti sono stati cessati, in seguito a loro richiesta diretta ovvero su iniziativa spontanea di Colt.

Tutto quanto premesso, l'Autorità, sulla base degli atti allegati dall'UDM, ha potuto appurare il corretto adempimento dell'impegno in parola, in quanto i vecchi clienti hanno inviato la *Dichiarazione* spontaneamente ovvero sono stati cessati previa iniziativa di Colt, senza che sia stato necessario inviare alcuna diffida né intraprendere alcuna successiva attività di monitoraggio.

Impegno 4

Come noto, l'impegno in parola prevede, in primo luogo, l'istituzione dell'Unità di monitoraggio interna a Colt. A tale riguardo, si prende atto che l'UDM è stata istituita ed ha operato secondo il proprio mandato, con la composizione dei suoi componenti che è mutata nel corso del periodo di monitoraggio.

In base a quanto prescritto negli impegni, tale UDM è stata originariamente formata da due membri appartenenti alla struttura organizzativa di Colt. Con successiva comunicazione del 18 gennaio 2019, in aggiunta alla sostituzione di uno dei due componenti nominati originariamente in sede di impegni, all'UDM è stato aggiunto un terzo membro. A tale riguardo, si rileva che l'indipendenza ed imparzialità dei componenti dell'UDM è stata garantita attraverso il corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti loro assegnati, improntati a canoni di obiettività, autonomia ed autodeterminazione.

L'impegno 4 prevede, altresì, l'invio del *report trimestrale* circa l'esito della comunicazione inviata ai vecchi clienti, con l'indicazione di quelli che non hanno sottoscritto/inviato la dichiarazione (impegno 3, punto 6) nonché l'invio del *report sulle misure alternative* (impegno 3, ultima alinea) per i clienti inottemperanti all'invio del modello di dichiarazione.

A seguito del flusso documentale e dell'attività di monitoraggio intrapresa dopo l'approvazione della delibera n. 132/18/CIR, il GDL ha preso atto, già nel corso della seconda riunione, che: a) le informazioni del *report trimestrale* di cui all'impegno 3, punto 6, sono state inviate dall'UDM in due distinte comunicazioni del 21 dicembre 2018 e 31 gennaio 2019; b) il *report sulle misure alternative* (impegno 3, ultima alinea) ha perso di attualità in quanto non è stato necessario avviare la fase del *monitoraggio attivo*.

Alla luce di quanto sopra, la documentazione istruttoria conferma l'effettiva implementazione, da parte di Colt, dell'UDM e l'invio della reportistica prevista dall'Impegno in parola.

Impegno 5

L'ultimo impegno riguarda il servizio di *alert* regolamentare, con la funzione di informare i clienti in merito agli obblighi normativi e regolamentari che vigono per numerazioni italiane 848, 178 e 199.

A tale riguardo, si prende atto che l'*alert* regolamentare è stato pubblicato sul *link* [omissis].

In particolare, si specifica, sotto un profilo della acquisizione documentale, quanto segue:

- nella prima riunione, il GDL ha chiesto all'UDM di inviare *l'elenco completo* dei clienti cui sia stato inviato l'*alert* regolamentare o, in mancanza, chiarire quale altra modalità sia stata usata per la comunicazione dell'*alert*, fornendone la relativa prova (es. pubblicazione sul sito, ecc.). Nel caso di invio diretto alla clientela via *e-mail*, è stato chiesto di allegare 50 *e-mail* selezionate a campione;
- in risposta al quesito di cui sopra, già nel mese di dicembre 2018 e, in seguito, nella seconda riunione, l'UDM ha chiarito che l'*alert* regolamentare è presente sul link [*omissis*].

In sede di chiusura del monitoraggio, il coordinatore del GDL ha effettuato una verifica presso il citato indirizzo ed ha appurato la presenza dell'*alert* regolamentare. Alla luce di quanto sopra, la documentazione istruttoria conferma l'effettiva implementazione da parte di Colt dell'*alert* regolamentare, sottoforma di pubblicazione all'indirizzo *web* sopra esposto.

VISTA la relazione presentata dalla Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 27 novembre 2019 e le risultanze istruttorie;

RITENUTO, alla luce di tutte le risultanze istruttorie, che gli impegni sono stati correttamente attuati;

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti per archiviare i procedimenti sanzionatori nn. 3/17/DRS e 2/18/DRS, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del Regolamento;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

VISTO l'articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" ai sensi del quale "*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*";

DELIBERA

L'archiviazione, nei termini di cui in motivazione, dei procedimenti sanzionatori nn. 3/17/DRS e 2/18/DRS avviati nei confronti della società Colt Technology Services S.p.A., con sede legale in Milano, viale Edoardo Jenner, n. 56, c.a.p. 20159, in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, nei termini di cui in motivazione, per avere la società correttamente attuato gli impegni approvati con delibera n. 132/18/CIR.

La presente delibera è notificata a Colt Technology Services S.p.A., e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 27 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi